

Comune di Montodine

Provincia di Cremona

26010 – Piazza XXV Aprile, 10 – tel. 0373/66104 interno 4 – P.I. 00304960198

Email: ufficiotecnico@comune.montodine.cr.it PEC: comune.montodine@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 31/2028

Registro n. 905

Protocollo n. 6.944

Albo n. 417

IL SINDACO

Preso atto, a seguito di richiesta presentata in data 26.09.2025, n. 6939 di protocollo, dalla Bianchini S.r.l. con sede legale a Milano in Via Amedei n. 6, della necessità di provvedere alla chiusura della Via Cavour dall'intersezione con la Via Umberto Fadini al Civico n. 5, per consentire l'esecuzione di lavori di collegamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Preso atto che i lavori saranno eseguiti dall'Impresa sopra individuata il giorno 30 settembre 2025, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Ritenuto di dover disporre l'istituzione del temporaneo divieto di transito di cui trattasi, per permettere l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.

Atteso che l'Impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla posa di idonea segnaletica stradale, compresa la segnaletica per un percorso alternativo, come prevista dalla normativa vigente.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le nuove "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto l'art. 7 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Visto l'art. 44 dello Statuto Comunale.

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN VIA CAVOUR, DAL CIVICO n. 13, FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA UMBERTO FADINI, IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00 E COMUNQUE FINO ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla collocazione della segnaletica stradale (compresa la segnaletica per un percorso alternativo) secondo quanto disposto dal D.lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada", dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Il cantiere dovrà essere visibile, nei modi di Legge anche in caso di scarsa o assente visibilità.

Il suddetto divieto e le suddette prescrizioni vengono imposte per permettere la regolare esecuzione dei lavori in condizioni d'ordine e sicurezza pubblica.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge.

Gli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, sono incaricati di provvedere affinché la presente Ordinanza sia osservata.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Brescia.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all'articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

La presente Ordinanza viene resa nota mediante affissione nelle bacheche comunali, pubblicata all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Montodine, 26 settembre 2025



Il Sindaco

PANDINI Alessandro